



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **88** Data: **28/12/2023**

OGGETTO: D.LGS. 201/2022 - ART. 30 - PRIMA RICOGNIZIONE PERIODICA DELL'ANDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA DEL COMUNE DI MELDOLA.

Il giorno **28 dicembre 2023**, alle ore **20:30**, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale parte in presenza nella sala delle Adunanze e parte in modalità videoconferenza, a norma del vigente "Regolamento per lo svolgimento delle Sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti in modalita' telematica"; risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
CAVALLUCCI ROBERTO	Presente	FABBRI PAOLA	Presente
PIOLANTI GIOVANNA	Presente in videoc.	AGRESTI LUCA	Assente giust.
CAROLI ANTONELLA	Presente	GIUNCHI ERMANO	Presente
TESEI MATTEO	Assente giust.	DI BIASE ANDREA	Presente
BRANCHETTI SAMUELE	Presente	FABBRI FABIO	Presente
GIARDINI GIUSEPPE	Presente	BRUNO LARA	Presente
CUNI ANDREA	Presente		

Totale presenti n. 11

Totale assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa **SILVIA SANTATO**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente del Consiglio **Dr. ROBERTO CAVALLUCCI**, assume la presidenza della seduta che è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: CAROLI ANTONELLA, FABBRI FABIO, BRUNO LARA.

Sono presenti gli Assessori: DRUDI MICHELE, RUFFILLI JENNIFER, SANTOLINI FILIPPO .

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 91 del 21/12/2023 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che la proposta di deliberazione n. 91 del 21/12/2023 allegata è stata esaminata nella seduta della Commissione Consiliare Permanente n. 1 "Bilancio, Affari generali ed Istituzionali" in data 27/12/2023;

Udita l'introduzione ed il dibattito, la cui integrale verbalizzazione verrà sottoposta all'esame ed all'approvazione del C.C. in successiva seduta;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione n. 91 del 21/12/2023 allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Preso atto dell'eseguita votazione:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri votanti n. 11

Voto favorevole all'unanimità reso dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione n. 91 del 21/12/2023 allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Inoltre, stante la necessità di dare celere attuazione alla disciplina di cui al D.lgs. n. 201/2022 e vista l'imminente scadenza prevista per la prima ricognizione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica del Comune di cui all'art. 30 del TUSPL, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, il cui esito è il seguente:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri votanti n. 11

Esito della votazione: voto favorevole all'unanimità reso dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4[^] comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:

il Presidente del Consiglio
Roberto Cavallucci
(atto sottoscritto digitalmente)

il Segretario Comunale
Silvia Santato
(atto sottoscritto digitalmente)

Proposta di delibera – Consiglio Comunale

Numero 91 del 21/12/2023

Ufficio Ragioneria

Oggetto: D.LGS. 201/2022 - ART. 30 - PRIMA RICOGNIZIONE PERIODICA DELL'ANDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA DEL COMUNE DI MELDOLA.

Richiamato il D.lgs. n. 201/2022, pubblicato nella GU n. 304 del 30.12.2022, avente ad oggetto *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* (di seguito anche *“TUSPL”*), che delinea il quadro normativo di riferimento per l’organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale prestati a livello locale;

Preso atto che il predetto decreto stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell’accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti, assicurando la tutela e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale;

Preso atto, altresì, di quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del già citato D.lgs. 201/2022 in merito alle definizioni dei servizi di interesse economico locale:

«servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

«servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;

Evidenziato che per effetto della nuova disciplina organica prevista dal D.Lgs. 201/2022 l’istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale risponde ai principi di cui all’art. 3, comma 2, del TUSPL, quali concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente

adeguati applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità ed adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni;

Preso atto che, relativamente ai servizi pubblici locali a rete, l'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 201/2022 attribuisce alle autorità di regolazione il compito di individuare, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi;

Richiamato l'art. 8 del TUSPL, il quale:

- al comma 1 stabilisce che, nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- al comma 2 dispone che gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale;

Richiamato, circa il perimetro applicativo della nuova normativa sui servizi pubblici locali, l'art. 10 del D.Lgs. 201/2022 che così recita:

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.

Preso atto di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 circa la possibilità di imposizione di un obbligo di servizio pubblico a carico di uno o più prestatori di servizio:

1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.

Visto, in particolare, l'art. 14 del TUSP, di seguito riportato, il quale individua le diverse forme di gestione del servizio pubblico locale fra cui gli Enti Locali possono scegliere, rinviando per la disciplina delle prime tre forme di affidamento previste, rispettivamente, agli artt. 15, 16 e 17 del Decreto stesso:

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento

prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.

Visto il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la tutela del consumatore e la Normativa tecnica – Divisione IV del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31.08.2023, con il quale, in attuazione dell'art. 8 del D.lgs. n. 201/2022, sono state adottate, le linee guida per la redazione del piano economico finanziario e gli indici di qualità dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica) così come previsto dal D.Lgs. n. 201/2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Preso atto che, come indicato anche dal Comunicato 25 Settembre 2023 del Ministero delle Imprese e Made in Italy, in sede di prima applicazione, i servizi pubblici che in base al predetto decreto direttoriale 31 Agosto 2023, sono stati individuati fra quelli rientranti nella definizione di “*servizi di interesse economico generale di livello locale*” sono:

- impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
- luci votive;
- trasporto scolastico;

Preso atto di quanto precisato dal Ministero delle Imprese e Made in Italy con il già citato comunicato del 25 Settembre 2023 in merito ai sopra indicati servizi individuati con Decreto Direttoriale del 31 Agosto 2023:

- *I servizi menzionati sono erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, e non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. Sono previsti dalla legge o ritenuti necessari dagli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.*

- Si tratta, pertanto, di alcuni servizi di interesse generale usufruiti dalla collettività e meritevoli di tutela. L'erogazione degli stessi, infatti, deve garantire l'accessibilità universale e la parità di trattamento tra tutti i cittadini e gli utenti. Il settore, inoltre, deve essere regolato in modo da garantire il rispetto e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale.
- Per tali servizi, gli atti e gli indicatori menzionati sono predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Su tale base, gli enti locali possono organizzare e disciplinare i servizi pubblici non a rete di loro titolarità, tramite un regolamento o un atto generale, definendo condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione ed assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione.

Dato atto, che l'ente deve approvare la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 201/2022, che così dispone:

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Visti,

- la Relazione annuale sulla ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di propria competenza, che contempla quelli individuati dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, allegato al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 "Attribuzione dei Consigli";

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

- di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del TUSPL - D.lgs. n. 201/2022, pubblicato nella GU n. 304 del 30.12.2022, avente ad oggetto *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* -, la *“Relazione annuale sulla ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di propria competenza”* allegato *“A”* al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere, ai sensi dell'art. 30 del TUSPL, il presente atto all'ANAC per la pubblicazione nella sezione *“Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL”* e di pubblicarlo sul sito istituzionale dell'ente;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di dare celere attuazione alla disciplina di cui al D.lgs. n. 201/2022 e vista l'imminente scadenza prevista per la prima ricognizione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica del Comune di cui all'art. 30 del TUSPL.

Comune di Meldola
**Relazione annuale sulla ricognizione della situazione gestionale dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica di propria competenza
(art. 30 comma 1 del TUSPL)**

PREMESSA

Il recente D.lgs. 23/12/2022 n. 201 (“TUSPL”), entrato in vigore il 21/12/2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, fra cui l’obbligo da parte degli enti locali di effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di propria competenza (art. 30 comma 1 del TUSPL)

L’art. 30 c. 3 del TUSPL dispone che in sede di prima applicazione, la ricognizione di cui sopra è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del made in Italy – divisione IV – promozione concorrenza, semplificazioni per le imprese del 31/08/2023 ha emanato la “*relazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 2021 del 2022*” ha stabilito che fra i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete oggetto di propria competenza sono ricompresi:

- Il servizio pubblico di gestione impianti sportivi;
- Parcheggi;
- Servizi cimiteriali e funebri;
- Luci votive;
- Trasporto scolastico.

In relazione ai predetti servizi elencati nel decreto sopra citato, si precisa quanto segue:

il servizio di gestione degli impianti sportivi viene svolto per il tramite di Associazioni sportive senza scopo di lucro e, come tali, non riconducibili alla fattispecie oggetto del D.Lgs. n. 201/2022.

Per quanto concerne il servizio di gestione delle luci votive, viene svolto in economia diretta dal Comune, senza applicazione di canoni o tariffe da parte dell’utenza e, pertanto, anche alla luce di quanto indicato all’art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, non ricompreso nell’attività ricognitoria, in quanto la norma fa riferimento ai “servizi affidati”.

Si precisa, infine, che la gestione del servizio di trasporto scolastico è svolta in forma mista. Delle quattro linee di cui si compone il servizio, tre sono gestite in economia diretta dal Comune con proprio personale, mentre una sola linea è stata esternalizzata, tramite un contratto di appalto, la cui durata resta limitata agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Per questa fattispecie, si ritiene che, essendo esternalizzata solo una porzione del servizio, la cui esternalizzazione può essere considerata funzionale alla parte preponderante del servizio gestito in economia diretta, non debba rientrare tra i servizi oggetto della ricognizione.

Restano oggetto della ricognizione i parcheggi e i servizi cimiteriali.

Nessuno dei due servizi viene svolto tramite affidamento a Società in house.

Si allegano le schede informative dei servizi di gestione parcheggi e dei servizi cimiteriali.

La presente relazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'ente sotto "amministrazione trasparente".

Allegate le schede ricognitive per i servizi pubblici locali

<p style="text-align: center;">SERVIZI PUBBLICO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO non affidati a società in house</p>
--

DATI E INFORMAZIONI
sui servizi pubblici locali a rilevanza economica (art. 30 c. 3 TUSPL) previsti dal Ministero

PREMESSA

Il recente D.lgs. 23/12/2022 n. 201 (“TUSPL”), entrato in vigore il 21/12/2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, fra cui l’obbligo da parte degli enti locali di effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di propria competenza (art. 30 comma 1 del TUSPL)

L’art. 30 c. 3 del TUSPL dispone che in sede di prima applicazione, la ricognizione di cui sopra è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del made in Italy – divisione IV – promozione concorrenza, semplificazioni per le imprese del 31/08/2023 ha emanato la *“relazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 2021 del 2022”* ha stabilito che fra i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete oggetto di propria competenza è compreso il servizio pubblico impianti sportivi.

Di seguito si riportano i seguenti dati ed informazioni.

SERVIZIO

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di raccolta, rendicontazione, trasporto e versamento periodico al Comune, degli incassi di n. 8 parcometri ubicati nel centro storico di Meldola
Ente affidante	COMUNE DI MELDOLA
Tipo di affidamento	Contratto di appalto
Modalità di affidamento	Affidamento diretto
Durata del contratto	01/01/2022 – 31/12/2022
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Diverse strade del centro storico di Meldola

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO

In generale:

breve descrizione

Il servizio oggetto dell'affidamento concerne la gestione di n. 8 parcometri ubicati in diverse strade del centro storico di Meldola. La gestione riguarda l'attività periodica di raccolta del denaro dai parcometri, il trasporto e il versamento presso la banca tesoriere del Comune, con obbligo di rendicontazione delle somme incassate.

L'affidatario di obbliga, inoltre, a verificare periodicamente la stabilità dei parcometri, delle loro condizioni estetiche e funzionali. Si obbliga anche alla pulizia periodica degli stessi, dei pannelli solari e alla sistemazione dei danni derivanti da vandalismo.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESELTA

tipologia contrattuale: *affidamento appalto*

durata: *il periodo di affidamento – 01/01/2022 – 31/12/2022*

procedura: *affidamento diretto*

aggiudicazione: secondo il criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa"

L'appalto del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento a terzi si conferma come la soluzione organizzativa al momento più adeguata ad assicurare la qualità, l'efficienza e l'economicità del servizio stesso, anche per il periodo breve indicato.

MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

. Il Comune di Meldola non dispone nella propria dotazione organica di una figura professionale che possa eseguire le prestazioni di gestione dei parcheggi a pagamento nel territorio comunale.

La scelta di esternalizzare il servizio tramite appalto è ritenuta economicamente vantaggiosa raffrontando i costi del servizio esternalizzato con i possibili oneri del personale dipendente che, sia in considerazione dei tipi di attività, richiederebbe la presenza in servizio almeno di un dipendente a tempo parziale, al fine di garantire un servizio qualitativamente buono.

Altri dati economici

Corrispettivo a favore dell'appaltatore: € 5.000,00 + IVA al 22% riferita al periodo di svolgimento dell'appalto dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

contribuzione dell'utenza: a carico dell'utenza viene addebitato il costo orario della sosta a pagamento

contribuzione integrativa in capo al Comune: nessuna

servizi aggiuntivi

valore complessivo stimato dell'appalto: pari al corrispettivo a favore dell'appaltatore

Informazioni sul servizio di carattere qualitativo

Le informazioni in carattere qualitativo sul servizio di gestione dei parcheggi a pagamento sono riportate nel format allegato il cui schema è approvato dal Decreto del direttore generale del Ministero delle Imprese e del made in Italy

INDICATORI DI QUALITA'		
Descrizione	Tipologia indicatore	Parcheggi
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI
Carta dei servizi	qualitativo	non prevista
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	SI
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	non previsti
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	SI
Accessi riservati	quantitativo	SI
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	non previsti

SERVIZI CIMITERIALI non affidati a società in house

DATI E INFORMAZIONI sui servizi pubblici locali a rilevanza economica (art. 30 c. 3 TUSPL) previsti dal Ministero

PREMESSA

Il recente D.lgs. 23/12/2022 n. 201 (“TUSPL”), entrato in vigore il 21/12/2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, fra cui l’obbligo da parte degli enti locali di effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di propria competenza (art. 30 comma 1 del TUSPL)

L’art. 30 c. 3 del TUSPL dispone che in sede di prima applicazione, la ricognizione di cui sopra è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del made in Italy – divisione IV – promozione concorrenza, semplificazioni per le imprese del 31/08/2023 ha emanato la *“relazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 2021 del 2022”* ha stabilito che fra i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete oggetto di propria competenza siano compresi i servizi cimiteriali e i servizi funebri.

Questi ultimi non sono gestiti dal Comune di Meldola, ma gestiti direttamente da soggetti privati sul territorio comunale.

Oggetto della ricognizione, pertanto, restano i servizi cimiteriali

Di seguito si riportano i seguenti dati ed informazioni.

SERVIZIO

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Prestazioni da necroforo, custode, manutentore nei cimiteri comunali del Comune di Meldola
Ente affidante	COMUNE DI MELDOLA
Tipo di affidamento	Contratto di appalto
Modalità di affidamento	Trattativa diretta tramite ricorso a procedura telematica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
Durata del contratto	01/03/2022 – 31/12/2023
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Cimiteri di Meldola, San Colombano, Gualdo, Ricò e Teodorano

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO

In generale:

breve descrizione

Il servizio oggetto dell'affidamento concerne una serie di attività che solo parzialmente possono essere ricondotte a un servizio pubblico a rilevanza economica. In particolare, il Servizio necroscopico. Le altre attività, concernenti la custodia e la manutenzione ordinaria dei cimiteri sono considerate strumentali e non riconducibili a servizio pubblico. Pertanto non sono oggetto della relazione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022.

Assumono rilevanza unicamente le attività del Servizio necroscopico.

Da capitolato, comprendono l'esecuzione di inumazioni e tumulazioni; esumazioni ed estumulazioni; recupero salme; traslazioni, eseguiti in diverse modalità, a seconda della tipologia di prestazione da svolgere.

Periodo di svolgimento: secondo programma concordato e accettato dal Comune, per tutte le operazioni cimiteriali che non rivestono la caratteristica dell'urgenza. Per le operazioni cimiteriali che possono rivestire il carattere d'urgenza (inumazioni e tumulazioni), l'appaltatore deve garantire la presenza di proprio personale in numero congruo secondo necessità.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESELTA

tipologia contrattuale: *affidamento in appalto*

durata: *il periodo di affidamento – 01/04/2022 – 31/12/2022*

procedura: *affidamento diretto*

aggiudicazione: secondo il criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa"

L'appalto del servizio di gestione dei servizi cimiteriali a terzi si conferma come la soluzione organizzativa al momento più adeguata ad assicurare la qualità, l'efficienza e l'economicità del servizio stesso, anche per il periodo breve indicato.

MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

. Il Comune di Meldola non dispone nella propria dotazione organica di una figura professionale che possa eseguire le prestazioni di necroforo, dei diversi cimiteri ubicati nel territorio comunale.

La scelta di esternalizzare il servizio tramite appalto è ritenuta economicamente vantaggiosa raffrontando i costi del servizio esternalizzato con i possibili oneri del personale dipendente che, in considerazione dei tipi di attività, per le quali è richiesta la presenza contemporanea di due operatori, richiederebbe la presenza in servizio almeno due dipendenti, al fine di garantire un servizio qualitativamente buono.

Altri dati economici

Corrispettivo a favore dell'appaltatore (solo servizio necroscopico): € 19.687,45 + IVA 22% riferita al periodo di svolgimento dell'appalto (01/04/2022 – 31/12/2022)

contribuzione dell'utenza: a carico dell'utenza viene fissata una tariffa corrispondente al 80% circa del costo del singolo intervento.

contribuzione integrativa in capo al Comune: circa il restante 20% del costo per ogni singolo intervento

servizi aggiuntivi

valore complessivo stimato dell'appalto: pari al corrispettivo a favore dell'appaltatore

Informazioni sul servizio di carattere qualitativo

Le informazioni in carattere qualitativo sul servizio di gestione servizi cimiteriali sono riportate nel format allegato il cui schema è approvato dal Decreto del direttore generale del Ministero delle Imprese e del made in Italy.

INDICATORI DI QUALITA'		
Descrizione	Tipologia indicatore	Servizi cimiteriali
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI
Carta dei servizi	qualitativo	Non prevista
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	SI
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	Non previsti
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	SI
Accessi riservati	quantitativo	non applicabile
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	Non previsti



COMUNE DI MELDOLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 91 del 21/12/2023

OGGETTO: D.LGS. 201/2022 ; ART. 30 ; PRIMA RICOGNIZIONE PERIODICA DELL'ANDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA DEL COMUNE DI MELDOLA.

Il sottoscritto firmatario attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, nonché l'assenza di situazioni che possano dar luogo all'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(regolarità e correttezza dell'azione amministrativa)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

favorevole

Meldola, 27/12/2023

Il Responsabile Del Settore

Massimo Mengoli

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni*



COMUNE DI MELDOLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 91 del 21/12/2023

OGGETTO: D.LGS. 201/2022 ; ART. 30 ; PRIMA RICOGNIZIONE PERIODICA DELL'ANDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA DEL COMUNE DI MELDOLA.

Il sottoscritto firmatario attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, nonché l'assenza di situazioni che possano dar luogo all'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

favorevole

Meldola, 27/12/2023

Il Responsabile Del Settore

Massimo Mengoli

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni*



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **88** Data: **28/12/2023**

OGGETTO: D.LGS. 201/2022 - ART. 30 - PRIMA RICOGNIZIONE PERIODICA DELL'ANDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA DEL COMUNE DI MELDOLA.

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **09/01/2024**;

ESEGUIBILITA'-ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

- è divenuta esecutiva ed eseguibile il 28/12/2023 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Meldola, lì 26/01/2024

Il delegato alla firma
SILVIA SANTATO
(documento sottoscritto digitalmente)